Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante *"Riordinamento dell'Aero Club d'Italia" (*di seguito AeCI);

VISTA la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici"* e, in particolare, l'articolo 1 il quale stabilisce che "*[…] prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alle nomine, proposte o designazioni dei presidenti e vicepresidenti di istituti e enti pubblici, anche economici […]*", gli organi competenti devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla legge stessa;

VISTO, altresì, l'articolo 6 della citata legge n. 14 del 1978, che stabilisce che "*Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte";*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";*

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi",* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e, in particolare, l'articolo 3*;*

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante *"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. b), il quale prevede che il consiglio nazionale del CONI "*stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive*";

VISTO, altresì, l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, il quale, al comma 2, primo periodo, prevede che *"Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati […]"*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante "*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha stabilito, al primo periodo, che "*Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 […] si interpreta[…] nel senso che […] non si applica[…] agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 […]";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, concernente "*Regolamento recante nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero Club locali federati*";

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato Statuto dell'AeCI, il quale prevede che *"L'Assemblea ordinaria: 1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*";

VISTO, altresì, l'articolo 23, comma 7, del citato Statuto dell'AeCI, il quale prevede che "*Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi*";

VISTO, altresì, l'articolo 26 del medesimo Statuto dell'AeCI, il quale, prevede che "*Il Presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. […] Il presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati […]. Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali […]";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi sono state delegate, tra l'altro, *"[…] le funzioni […] di: […] e) vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia […]";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con il quale l'arch. Giuseppe Leoni è stato nominato presidente dell'AeCI, per il quadriennio olimpico 2021-2024;

CONSIDERATO che il citato incarico di Presidente dell'AeCI è venuto a scadenza il 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n.1/2025 adottata dall'Assemblea dell'AeCI nella seduta dell'8 febbraio 2025, con la quale l'avv. Stefano Arcifa, avendo riportato nelle elezioni, allo scopo tenutesi, 67 voti rispetto al numero di 106 votanti, corrispondenti in percentuale al raggiungimento della maggioranza del 63,2% dei votanti medesimi, è stato designato quale Presidente dell'Ente medesimo, per il quadriennio 2025-2028, ai fini della successiva nomina;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, l'AeCI, deve uniformare il proprio statuto ai principi fondamentali stabiliti dal CONI, tra cui quello del c.d. quadriennio olimpico;

RILEVATO che l'entità della percentuale di votanti è tale da consentire la nomina dell'avv. Stefano Arcifa a Presidente dell'AeCI, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del citato Statuto dell'AeCI;

VISTE le dichiarazioni rese dall'avv. Stefano Arcifa in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.

39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi all'assunzione dell'incarico di Presidente dell'AeCI;

VISTO il parere favorevole reso dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati;

VISTO il parere favorevole reso dalla 8° Commissione permanente del Senato della Repubblica;

RITENUTO, pertanto di nominare l'avv. Stefano Arcifa a Presidente dell'AeCI per il quadriennio olimpico 2025-2028;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DI CONCERTO con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro per lo sport e i giovani;

D E C R E T A

ART. 1

1. L'avv. Stefano Arcifa è nominato Presidente dell'Aero Club d'Italia (AeCI) per il quadriennio olimpico 2025- 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, dello Statuto dell'AeCI, il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE